



Newsletter n. 1/2013

La censura motivazionale del giudizio di Cassazione ritorna al passato... ma non per il processo tributario.

Con l'art. 54 del D.L. n. 83/2012 (cosiddetto "Decreto sviluppo")¹, il legislatore ha novellato il regime delle impugnazioni civili, intervenendo sia sulle condizioni d'ammissibilità al grado d'appello, sia sui motivi del ricorso per Cassazione.

Sotto quest'ultimo profilo, l'art. 54 del D.L. n. 83 cit. ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., limitando la censurabilità della motivazione della sentenza impugnata all'*"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"*, con una formula che richiama la disciplina ante riforma del 1950².

A fronte di tale novella, avverso le decisioni d'appello pubblicate dall'11 settembre 2012 le parti non potranno più rivolgersi alla Suprema Corte qualora la sentenza presenti una motivazione insufficiente o contraddittoria.

Rimane tuttavia da chiarire se detta novità normativa espliciti i propri effetti anche nel processo tributario, considerato che il comma 3-bis dell'art. 54 cit. prevede che *"le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546"*.

In proposito v'è da osservare, in linea generale, che in virtù del "rinvio mobile" disposto dall'art. 62 del D.Lgs. n. 546, cit., le modifiche apportate in sede processual-civilistica si dovrebbero automaticamente riflettere anche sul processo tributario³.

¹ Convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012.

² Soltanto con la riforma processual-civilistica del 1950 (art. 42, L. 14 luglio 1950, n. 581), infatti, il legislatore introdusse la censura per *"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio"*.

³ Com'è accaduto, da ultimo, con la riforma apportata dalla L. n. 69/2009 al processo civile, anche di cassazione. Sul punto, v. la circ. dell'Agenzia delle Entrate, n. 17/E del 2010.

STUDI
COLLEGATI
LINKED LAW
FIRMS

ARGENTINA
Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
Beijing
Shanghai

COLOMBIA
Bogotá

CZECH
REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

INDIA
Mumbai
New Delhi

IRELAND

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

UNITED
KINGDOM
London

SWITZERLAND
Bern
Zurich

UKRAINA

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



Nell'ipotesi qui esaminata il legislatore ha tuttavia previsto che le disposizioni dell'art. 54 del D.L. n. 83/2012 cit. (**tutte, nessuna esclusa**) non trovino applicazione nel processo tributario, di cui al D.Lgs n. 546/1992 (comma 3-*bis*).

Il rinvio operato dall'art. 62 del D.Lgs n. 546/1992 viene dunque "limitato" dalla disposizione posteriore e speciale, relativa alle sole impugnazioni.

* * *

Ma al di là di tale profilo – meramente testuale e d'ordine sistematico – vi è anche un argomento di "giustizia tributaria" che porta ad escludere l'estensibilità al contenzioso tributario della novella *de qua*, risultandone altrimenti compromessi diritti costituzionalmente garantiti.

Ed invero, come noto, il D.lgs n. 545/1992 richiede che il collegio giudicante sia composto da Giudici non professionali (c.d. togati), fra i quali sono inclusi componenti che non hanno compiuto studi universitari di diritto processuale civile, come p. es. gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari (art. 4 del D.Lgs. n. 545/1992).

È dunque particolarmente evidente come il pericolo che le decisioni di costoro presentino vizi motivazionali (in particolare di insufficiente o contraddittoria motivazione) sia più accentuato rispetto a quelle adottate da magistrati professionisti.

Il cittadino sarebbe dunque privato di tutela in ambito processuale, se non fosse consentito censurare tali vizi nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione, venendo in tal modo menomati il principio costituzionale di uguaglianza, nonché il diritto "inviolabile" alla difesa e ad un "giusto processo"⁴.

A nostro avviso, la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., che sottrae tali decisioni al giudizio della Corte di Cassazione, mal si concilierebbe con quanto appena rilevato.

Appare dunque giustificata e condivisibile la soluzione normativa in base alla quale il nuovo art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. non trovi applicazione nel processo tributario.

A cura di:

Stefano Artuso - Roberto Iaia - Giovanni Moschetti

⁴ Verrebbero in tal modo lesi non soltanto gli artt. 3, comma 1 e 24, comma 2 Cost, ma anche l'art. 111, comma 1, Cost. (che ha introdotto in Costituzione il principio del "giusto processo").